Saluto a Gianni Amoroso
Udienza del 4 novembre 2026

Otto anni e otto mesi: tanto è il tempo, carissimo Gianni, che abbiamo trascorso assieme seduti in questo grande banco a ferro di cavallo, e ancor di più nel tavolo ovale del salone qua dietro, dove si svolgono le nostre camere di consiglio.

Ho ancora il ricordo vivissimo di quando ero appena entrato in questa Corte, con il senso di smarrimento del neofita e l'inquietudine di chi sa di non essere all'altezza del compito che gli è stato affidato. Dopo avere brevemente incontrato Gianni nella sua stanza, in una giornata caotica in cui fui condotto a conoscere tutti i miei futuri colleghi, lo rividi al tavolo delle nostre deliberazioni, giusto di fronte a me, al fianco del nostro grande presidente Giorgio Lattanzi.

Gianni era il giudice più junior dopo di me, e sedeva con l'aria modesta e riservata di chi deve ancora imparare tutto. Quando però prendeva la parola, era evidente che la realtà era ben diversa: con la sua voce calma e senza enfasi, in ogni intervento tracciava ampie e dotte ricostruzioni degli istituti di volta in volta coinvolti, qualunque fosse il settore del diritto di cui si stava discutendo, snocciolando poi con meticolosa previsione i principi che si evincevano dalla giurisprudenza costituzionale, che pareva conoscere letteralmente a memoria.

Il che era probabilmente vero, anche se la sua prodigiosa memoria era aiutata dal suo piccolo computer portatile e da una chiavetta USB che spuntava fuori, dalla quale lui riusciva in pochi secondi a estrarre la pronuncia, del tutto sconosciuta al resto del collegio, che dimostrava la tesi che stava sostenendo e che altri avversavano. Come imparai presto a mie spese, era sempre un grave errore dire a Gianni "ma la Corte non ha mai detto questo": la figuraccia davanti al collegio era assicurata.

Assunte allora un po' di informazioni in giro, mi resi conto delle ragioni di questa sua eccezionale competenza. Gianni era sì entrato in corte da qualche mese soltanto: ma in Corte era a casa da quasi trent'anni, al punto da essere divenuto ormai la memoria storica della nostra Corte.

Dopo un avvio folgorante della sua carriera di giudice, iniziata nel 1975 nella Pretura di Bergamo e poi proseguita come giudice del lavoro a Roma, e dopo essere entrato prestissimo in Corte di cassazione, passando per l'Ufficio del Massimario, Gianni entrò in Corte nel 1990 come assistente di studio del giudice Granata. Qui prestò servizio esclusivo per sei anni, per poi svolgere per moltissimi anni l'attività di assistente accanto a quella di magistrato della Corte di cassazione, dove continuò a occuparsi del Massimario – di cui divenne Direttore – e dove sedette come giudice tanto nella sezione lavoro quanto nella sezione penale, divenendo infine Presidente di sezione e coordinatore delle sezioni unite civili.

Contemporaneamente – mostrando capacità di lavoro che continuano, lo confesso, a suscitarmi un misto di ammirazione e di sincera invidia – Gianni si dedicò intensamente all'attività scientifica, pubblicando raffinati lavori monografici, un monumentale codice del lavoro in cinque volumi, e due autentici *reference books* in materia, rispettivamente, di giudizio di cassazione e di giudizio costituzionale: i due ambiti professionali in cui si è svolta, prevalentemente, la sua straordinaria carriera.

Con un simile curriculum, la sua elezione a giudice costituzionale, alla fine del 2017, fu il naturale, e per certi versi ovvio, coronamento di una traiettoria professionale che lo aveva visto già protagonista, seppur in certo senso ancora dietro le quinte, della storia della giustizia costituzionale italiana.

Il computer portatile di cui parlavo, certo, lo aiutava: ma dietro le sentenze che citava in camera di consiglio c'era spesso la vivida memoria delle discussioni che avevano preceduto e accompagnato la decisione di quei casi, che lui spesso ci raccontava con la voce di chi, pur non avendo partecipato direttamente alle camere di consiglio, aveva vissuto assieme ai giudici di cui era di volta in volta assistente i tormenti che spesso accompagnano le decisioni importanti. Non potrò mai dimenticare il giorno in cui, dopo una discussione in cui decidemmo, in una questione di cui io ero relatore, di adottare una decisione che innovava radicalmente rispetto a una giurisprudenza costante della Corte e della giurisprudenza di legittimità, Gianni mi disse, con un sorriso compiaciuto: "questa è la sentenza che Vassalli avrebbe voluto scrivere, e che il collegio, allora, non gli permise di scrivere".

Nella sua attività di giudice, Gianni ha scritto molte sentenze innovative e importanti. Sono certo che chi parlerà dopo di me citerà alcune di queste decisioni, anche se la scelta non potrà che risultare in qualche modo casuale e arbitraria, tali e tante sono le sentenze che hanno lasciato il segno nei più vari settori dell'ordinamento, che portano la sua firma.

Impossibile, davvero, menzionarle tutte: da quelle che hanno inciso sul processo civile, penale e tributario, nonché – soprattutto – sul diritto dal lavoro, suo ambito di studi privilegiato, nel quale la sua preoccupazione costante è stata quella di assicurare tutela giurisdizionale *effettiva* ai diritti del lavoratore.

Mi limito a citare, davvero *en passant*, l'eredità che la giurisprudenza di Gianni ci lascia in materia penale, il *mio* ambito di studi privilegiato: un'eredità davvero imponente, in cui spiccano le decisioni a difesa del principio di legalità in materia penale – con una storica decisione del 2019, in cui questa Corte, recependo le indicazioni della Corte di Strasburgo, dichiara incostituzionale una norma penale dai contorni inaccettabilmente vaghi, che era passata indenne ad un primo vaglio di costituzionalità svoltosi appena nove anni prima –, e le molte sentenze che hanno gradatamente dato forma al principio di proporzionalità della pena, censurando disposizioni che impedivano al giudice di determinare il trattamento sanzionatorio tenendo conto di tutti i fattori da cui dipende la concreta gravità oggettiva e soggettiva del reato. Prima fra tutte, una sentenza del 2023, in cui fu censurata una norma che determinava l'indefettibile applicazione dell'ergastolo a carico di condannati recidivi per reati pur assai gravi, che non avessero però causato la morte di alcuna vittima.

E mi preme menzionare una sentenza, la n. 41 del 2021, che getta un seme prezioso, le cui potenzialità sono ancora tutte da sviluppare: una sentenza in cui, nell'accertare la frontale incompatibilità con la Costituzione della vigente disciplina sui giudici ausiliari d'appello, la Corte riesce a non far decorrere nell'immediato gli effetti della decisione, ma pospone tali effetti a un momento successivo, preso a prestito da una norma già esistente nell'ordinamento. La Corte combina così la dottrina delle soluzioni costituzionalmente adeguate con lo strumento della modulazione del tempo degli effetti delle decisioni caducatorie: ciò che consente alla Corte di rimuovere un *vulnus* alla Costituzione facendosi carico però, al tempo stesso, dell'esigenza di non determinare nell'immediato un pregiudizio ad altri interessi

costituzionalmente rilevanti, come – nel caso di specie – l'amministrazione della giustizia civile e la ragionevole durata dei procedimenti. Chiarendo, così, che la riconduzione dell'ordinamento alla legalità costituzionale può ben essere frutto di un processo graduale, che può comportare la temporanea tollerabilità di una disciplina non in linea con la Costituzione, per la superiore esigenza di evitare un maggior pregiudizio all'insieme dei principi e degli interessi costituzionali in gioco.

All'inizio del 2025, poi, Gianni è stato eletto Presidente della Corte. Una presidenza lunga, rispetto agli standard consueti, pure caratterizzata da decisioni importanti, tra le quali vorrei qui citare soltanto la sentenza n. 71 del 2026, che – in esito a una lungo percorso iniziato con la sentenza n. 269 del 2017 – ha profondamente rimeditato il rapporto tra l'ordinamento costituzionale italiano e il diritto dell'Unione europea, entrato ormai a far parte a pieno titolo – *accanto* alla Costituzione e alle fonti internazionali pattizie, prime fra tutte la Convenzione europea dei diritti dell'uomo – in quello che la sentenza stessa definisce il "blocco di costituzionalità", mutuando la nota espressione francese che indica l'insieme dei parametri del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. Una sentenza che, in effetti, modifica incisivamente le coordinate tracciate da questa Corte in *Granital*, nel 1984, proiettando la Corte costituzionale quale attore, ed anzi quale protagonista, dell'applicazione e, per ciò stesso, dell'interpretazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale, nel contesto di un sempre intenso dialogo con la Corte di giustizia, come i numerosi rinvii pregiudiziali – letteralmente moltiplicatisi proprio durante la presidenza di Gianni – dimostrano.

Permettetemi qualche osservazione ancora, in chiusura, sullo *stile* di Gianni: come giudice e come collega.

Lo stile delle sentenze redatte da Gianni riflette fedelmente, io credo, il suo fondamentale approccio all'esperienza giuridica, che è quello di chi crede fortemente nella capacità del giudice, in quanto interprete, di dare forma al materiale normativo e giurisprudenziale, e di organizzarlo in un *sistema* ordinato e razionale. La sua logica argomentativa procede per linee simmetriche, ed è sempre attenta all'equilibrio delle varie parti del sistema: un equilibrio delle forme che riflette, sul piano sostanziale, il bilanciamento tra i diversi interessi sociali che l'ordinamento normativo è chiamato a comporre e a far convivere armoniosamente.

Per raggiungere questo obiettivo, formale e sostanziale al tempo stesso, le sue sentenze hanno sempre un respiro ampio e articolato. Esse contengono invariabilmente grandi affreschi della disciplina in cui la disposizione censurata si inserisce, e – ciò che più conta – si fanno scrupolosamente carico di tutti gli argomenti spesi dalle parti del giudizio, rifuggendo allo stile un po' apodittico che caratterizzava, un tempo, le sentenze di questa Corte. Nel segno, a mio giudizio, del grande rispetto che tutti noi dobbiamo non solo alle parti, ma anche e soprattutto agli interessi che ciascuna delle parti rappresenta; e assieme nella consapevolezza che l'autorevolezza di questa Corte e l'accettazione delle sue decisioni dipendono dalla qualità e dalla persuasività degli argomenti che le sostengono.

Dietro a un simile approccio, non può che stare il tratto forse più caratteristico di Gianni come giurista e come uomo: quello della sua *modestia*. Una dote davvero sorprendente, se consideriamo la folgorante carriera professionale cui facevo cenno poc'anzi. Eppure, una dote che chiunque lo abbia conosciuto non può non avere apprezzato.

La modestia di Gianni è anzitutto, istituzionale: espressione nobile di quel *judicial self-restraint* o, appunto, *judicial modesty*, che deriva da un'attitudine di profondo rispetto che qualsiasi giudice deve mantenere nei confronti della discrezionalità e delle prerogative del legislatore democraticamente legittimato, e che deve ispirare in misura particolarmente pregnante proprio l'attività della Corte costituzionale, titolare del potere – inaudito sino a tutta la prima metà del novecento, quanto meno in Europa – di porre nel nulla la volontà del legislatore. Una *judicial modesty* che lo ha portato, sistematicamente, a privilegiare ove possibile allo strumento della dichiarazione di illegittimità costituzionale quello dell'interpretazione conforme alla Costituzione: uno strumento assai meno invasivo della discrezionalità del legislatore, perché dipanantesi per linee interne alla stessa logica del legislatore, sia pure illuminata e guidata dal faro dei principi costituzionali.

Ma la modestia di Gianni non può non apprezzarsi, e lo abbiamo sperimentato tutti anche durante la sua lunga presidenza, sul piano del suo tratto personale: affabile, pacato, sorridente, affettuoso. Mai lo abbiamo visto perdere la calma durante le discussioni; e anche in quelle poche occasioni che ricordo, in cui non è riuscito a persuadere il collegio delle sue proposte, mai ha chiesto di essere esentato dal compito di redigere la sentenza. E le motivazioni di quelle sentenze sono, anzi, esempi di rispetto profondo per il collegio, finendo per essere argomentate con ancora maggiore ricchezza e acribia, per mostrare la saggezza di una decisione che pure il redattore non aveva condiviso. Ancora una volta, un segno della modestia che davvero è la cifra della sua personalità.

Gianni è, in definitiva, una di quelle persone capaci di lasciare un grande segno, pur dando sempre l'impressione di camminare in punta di piedi.

Grazie ancora, Gianni: e tantissimi auguri per il tuo futuro, che immagino ancora ricco di impegni e di cose belle.